



COMUNE DI CORNELIANO D'ALBA
PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO SERVIZIO

DI NOLEGGIO

AUTOVETTURA CON

CONDUCENTE

INDICE

- ART.1 – Definizione dell’Autoservizio di Noleggio con conducente
- ART.2 – Disciplina del servizio
- ART.3 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni (domanda per esercitare il servizio) e figure giuridiche di gestione
- ART.4 – Titoli preferenziali
- ART.5 – Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazioni ed altre cause di impedimento al rilascio delle stesse
- ART. 6 – Contenuti del bando
- ART. 7 – Rilascio dell’autorizzazione
- ART. 8 – Sostituzione alla guida
- ART.9 – Durata dell’autorizzazione
- ART.10 – Trasferibilità dell’autorizzazione
- ART.11 – Inizio del servizio
- ART.12 – Diffida e sospensione dell’autorizzazione
- ART. 13 – Revoca dell’autorizzazione
- ART.14 - Decadenza dell’autorizzazione
- ART.15 - Sospensione dei provvedimenti disciplinari
- ART.16 - Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio
- ART.17 – Caratteristiche degli autoveicoli – Verifica e revisione
- ART. 18 – Sostituzione dell’autoveicolo
- ART. 19 - Tariffe
- ART.20 – Responsabilità nell’esercizio
- ART. 21 – Svolgimento del servizio
- ART.22 - Trasporto di soggetti portatori di handicap
- ART.23 – Obblighi dei conducenti degli autoveicoli
- ART.24 – Divieti per i conducenti degli autoveicoli
- ART.25 – Comportamento degli utenti
- ART.26 – Vigilanza e Contravvenzioni
- ART.27 – Commissione consultiva
- ART. 28 – Disposizioni finali

ART.1 DEFINIZIONE DELL'AUTOSERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. Il Servizio di Noleggio con conducente svolto con autovettura, motocarozzetta e veicoli a trazione animale è un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei e che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

ART.2 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo le prescrizioni di cui agli artt.82 – 85 e 93 del D.Lgs n.285 del 30/04/1992 e successivo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i., sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato per le parti in vigore:
 - a) dalla Legge 15/01/1992, n.21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;
 - b) dal D.M. 15/12/1992, n. 572 (G.U. n.79 del 05.04.1993);
 - c) dal D.M. 20.04.1993;
 - d) dal D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16.12.1992, n.495 e s.m.i.;
 - e) dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
 - f) dalla L.R. 23 febbraio 1995, n. 24 “Legge Generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada”;
 - g) dalla L.R. n. 1/2000;
 - h) dalle disposizioni del presente Regolamento.

ART.3 – MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI (DOMANDA PER ESERCITARE IL SERVIZIO) E FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE.

1. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale.
2. Il Comune non può rilasciare un numero di autorizzazioni superiori a quelle concesse per consentire l'immissione in circolazione dei veicoli autorizzati al servizio di noleggio ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento.
3. Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente, deve presentare domanda in carta legale diretta al Sindaco a seguito dell'emanazione di apposito bando di pubblico concorso bandito dall'amministrazione comunale competente.
4. Qualora il Comune non provveda entro un anno da quando si è verificata la disponibilità di un'autorizzazione ad emettere il relativo bando di pubblico concorso, la Provincia, sentita la competente Commissione Provinciale, provvede alla revisione del numero e tipo di autoveicoli assegnati al Comune.
5. I titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art.5 della legge 8 agosto 1985, n.443;

- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art.1 della Legge 15.01.1992, n.21;

Nei casi in cui al comma 5 è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso immediatamente dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi medesimi;

In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 5, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

6. Nella domanda il titolare della ditta o il legale rappresentante della società, dovrà:

- a) impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo con specificazione del tipo e delle caratteristiche;
- b) dichiarare di avere la disponibilità di una rimessa sita nel Comune e sua ubicazione come previsto dal terzo comma dell'art.8 della L.21/92.

7. Nella domanda il richiedente o il legale rappresentante dell'impresa dovrà indicare:

- Luogo e data di nascita;
- Residenza ovvero domicilio in un comune compreso nel territorio della Regione;
- Cittadinanza;
- Codice fiscale;

ed inoltre:

- denominazione e/o ragione sociale;
- numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
- sede dell'impresa;
- partita IVA;
- di non essere titolare di licenza di taxi.

8. La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 445/2000 comprendente: data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza. I cittadini di stato estero (membro della CEE), residenti in Italia, debbono comprovare tale loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare. Tale norma vale anche per i cittadini di stati esteri non appartenenti alla CEE che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità.
 - b) Dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
 - c) Documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art.4 del presente regolamento;
 - d) Copia autenticata del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli;
 - e) Certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. attestante l'iscrizione nel ruolo per i conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea;
 - f) Certificazione medica rilasciata da un'A.S.L. attestante che il richiedente non sia affetto da malattia incompatibile con l'esercizio dell'attività.
9. In caso di società, la dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera a) del comma precedente deve essere trasmessa per:
- tutti i soci: quando trattasi di società di persone;
 - i soci accomandatari: quando trattasi di società in accomandita semplice o accomandita per azioni;
 - gli amministratori: per ogni altro tipo di società.

10. Per tutti i soggetti di cui sopra deve essere indicato il codice fiscale.
11. Se il soggetto richiedente è una cooperativa dovranno essere prodotti:
 - a) Statuto e Atto Costitutivo;
 - b) Certificato di iscrizione all'Albo Prefettizio;
 - c) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
 - d) B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);
 - e) Elenco dei Soci;
 - f) C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale) dei soci abilitati alla guida dei veicoli;
 - g) Certificazione medica rilasciata da un'A.S.L. attestante che i soci adibiti alla guida dei veicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività.
12. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.
13. Il comune provvederà d'ufficio all'accertamento dei requisiti di tipo morale (casellario giudiziale, carichi pendenti, comunicazione antimafia etc.) così come previsto dal D.P.R. n. 445/2000.

ART.4 – TITOLI PREFERENZIALI.

1. Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione delle autorizzazioni di esercizio:
 - A) essere in possesso dei requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente tra i quali:
 - documentata anzianità di presenza operativa nel settore;
 - la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti;
 - organizzazione aziendale;
 - essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
 - l'aver esercitato servizio taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi.
 - B) Essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente dello stesso Comune da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza.
2. In caso di parità di titoli, il Comune può tener conto di altri elementi idonei a giustificare la scelta e dovrà comunque fissare apposito punteggio dei titoli per la formazione della graduatoria.

ART.5 – REQUISITI PERSONALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E ALTRE CAUSE DI IMPEDIMENTO AL RILASCIO DELLE STESSE.

1. L'iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, formato per ciascuna Provincia presso la competente CCIAA, costituisce requisito indispensabile per il rilascio, da parte di ciascuno dei comuni compresi nel territorio di competenza della Provincia medesima, dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
2. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, in qualità di sostituto del titolare dell'autorizzazione per un tempo definito e/o viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

3. Prima di rilasciare l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, i Comuni sono tenuti a verificare la permanenza dei requisiti di idoneità morale e professionale dei richiedenti, nonché la disponibilità di strutture e veicoli, così come disposto dall'art.3 del presente regolamento.
4. Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:
 - a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
 - b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
 - c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958 n.75;
 - d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e s.m.i;
 - e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i.
5. Il possesso dei requisiti dell'idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
6. Sono altresì causa di impedimento al rilascio dell'autorizzazione:
 - a) non avere la disponibilità di adeguate rimesse;
 - b) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio autoveicoli con conducente o di taxi senza i presupposti e le condizioni soggettive ed oggettive previste dalla normativa vigente;
 - c) l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione o licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.
7. Il possesso del requisito di idoneità professionale risulta soddisfatto se gli interessati:
 - a) sono in possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all'art.226, comma 4, lettera a) e lettera b) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. emanato con D.Lvo. 16/12/1992, n. 495, per l'iscrizione della sezione B) del ruolo.

ART. 6 – CONTENUTI DEL BANDO

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione di cui all'art.27 del presente regolamento;
 - f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.

ART.7 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali nel rispetto delle norme e procedure previste dal presente Regolamento. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
2. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente

svolto con autovettura, motocarrozzeria e veicoli a trazione animale, anche se rilasciate da comune diverso. E' invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente. E' inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natante.

3. L'autorità comunale competente al rilascio delle autorizzazioni del servizio di noleggio con conducente, nel rilasciare più autorizzazioni in capo ad uno stesso soggetto, deve verificare che lo stesso assicuri che il servizio sia effettivamente garantito per il numero di autorizzazioni rilasciate.
4. E' ammesso il cumulo di più autorizzazioni di noleggio, anche se rilasciate da comuni diversi, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente capoverso.
5. Entro 60 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere presentato al Comune un certificato di iscrizione al Registro imprese presso la Camera di Commercio per l'attività di trasporto persone.
6. Dei provvedimenti, dovrà essere informata la Provincia.

ART.8 – SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1. I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, semprechè iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 L. 21/92, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 – bis del codice civile.

ART. 9 – DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione comunale di esercizio ha la durata normale di 5 (cinque) anni, in analogia a quanto previsto dall'art.9 della L.21/92 sulla trasferibilità dell'autorizzazione, ed è rinnovabile per la stessa durata fatti salvi i casi di sospensione, revoca o decadenza previsti dagli artt. 12, 13,14 del presente regolamento.
2. L'autorizzazione comunque deve essere sottoposta ogni anno a vidimazione del competente ufficio comunale.

ART. 10 – TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita su richiesta del titolare, e previo assenso dell'amministrazione comunale, a persona dallo stesso designata purchè iscritta nei ruoli di cui all'art. 6 della L.21/92 ed in possesso degli altri requisiti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.
2. Qualora l'autorizzazione sia intestata ad una ditta individuale, in caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di due anni, su autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare purché iscritti nel ruolo di cui al punto e) del comma 8 dell'art.3 del presente regolamento, ed in possesso dei requisiti prescritti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

3. Ove subentri nell'autorizzazione uno degli eredi non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, l'erede può richiedere che l'autorizzazione venga sospesa per un periodo di 12 mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare dell'autorizzazione, entro il quale periodo dovrà dimostrare il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l'erede intenda proseguire l'attività, fermo restando quanto disposto dal precedente capoverso, dovrà nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali. Scaduto il periodo di cui sopra, e senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, l'autorizzazione non potrà più essere trasferita ad altri, ma dovrà essere restituita al Comune.
4. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

ART.11 – INIZIO DEL SERVIZIO

1. L'assegnatario dell'autorizzazione comunale di servizio di noleggio di autovettura con conducente ha l'obbligo di iniziare il servizio con automezzo di fabbricazione non superiore a tre anni, entro 180 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa.
2. Detto termine potrà essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa a lui non imputabile.

ART.12 - DIFFIDA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le violazioni al presente Regolamento compiute dal titolare dell'autorizzazione, dipendente o collaboratore familiare, ecc., che non comportano la revoca o la decadenza dell'autorizzazione stessa sono punite, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 6 della L.R.24/95, con la sanzione amministrativa e pecuniaria da € 103.29 a € 516.46. Qualora non siano ancora trascorsi due anni dall'accertamento della prima irregolarità, dopo la terza applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria, si applica la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a 90 giorni. Qualora nell'arco di un quinquennio, a partire dalla prima infrazione, il titolare dell'autorizzazione, dipendente o collaboratore familiare, ecc., dovesse ancora incorrere in una sanzione di quelle di cui al presente articolo, si procede alla revoca dell'autorizzazione, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria e amministrativa.
2. La sospensione non può comunque essere inferiore al periodo di sospensione della carta di circolazione nei casi di infrazione previsti dal vigente Codice della Strada.
3. Il provvedimento di sospensione viene adottato dal competente organo comunale, sentita la competente commissione consultiva di cui al successivo art.27. Del provvedimento dovranno essere informati la Provincia competente e l'Ufficio provinciale D.D.T. per le incombenze di loro competenza.
4. Qualora le infrazioni di cui al presente articolo non siano tali da procedere alla applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'autorità competente potrà infliggere una diffida al rispetto delle norme del Regolamento. Dopo la prima diffida, comunque, dovrà procedersi secondo quanto stabilito dal presente articolo.

ART. 13 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio viene revocata dal Comune, sentita la competente Commissione Consultiva, nei seguenti casi:
 - a) quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere il servizio;

- b) quando l'attività viene esercitata da persone che non siano il titolare dell'autorizzazione od il personale da esso dipendente o ad esso coadiuvante;
 - c) quando il titolare dell'autorizzazione si sia procurato con continuità servizi nell'ambito di un comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione;
 - d) quando l'autoveicolo da noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito, anche se sugli itinerari stessi non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati in quanto in contrasto con la normativa vigente in materia di trasporto di persone (art.87 C.d.S.);
 - e) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;
 - f) quando il titolare dell'autorizzazione abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando e comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
 - g) quando il titolare dell'autorizzazione sia incorso in uno dei provvedimenti previsti dall'art.5 relativo al possesso dei requisiti di tipo morale;
 - h) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;
 - i) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - j) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.
2. Il provvedimento della revoca dell'autorizzazione deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide notificate a distanza non inferiore a 30 giorni l'una dall'altra.
 3. In caso in cui la revoca discenda da uno dei casi previsti dall'art.5 comma 4 o in altri casi non previsti nel presente articolo ma che di fatto siano di impedimento per l'espletamento del servizio, o che avrebbero comunque comportato la non possibilità di rilascio dell'autorizzazione, è sufficiente la non contestazione degli addebiti assegnando un termine di 30 giorni per eventuali controdeduzioni dell'interessato.
 4. In caso di giustificazioni presentate dall'interessato a seguito della prima diffida, con la seconda diffida l'Autorità comunale è tenuta ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte che dovranno essere riportate nell'atto di revoca dell'autorizzazione.
 5. Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati la Provincia competente e l'Ufficio Provinciale D.D.T. per le incombenze di propria competenza.

ART.14 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo per il Sindaco di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento:
 - a) per mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito nell'atto di comunicazione dell'assegnazione dell'autorizzazione secondo quanto previsto dall'art.11;
 - b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
 - c) per fallimento del soggetto titolare di autorizzazione;
 - d) per cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
 - e) per morte del titolare dell'autorizzazione, allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio, salvo quanto disposto dall'art.10;
2. Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati il competente ufficio Provinciale D.D.T., per la conseguente revoca della carta di circolazione e la Provincia.

ART.15 – SOSPENSIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento disciplinare passibile di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione, l'iter relativo al trasferimento dell'autorizzazione deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento stesso.

ART. 16 – DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI AUTOVEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO.

1. Il numero degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente, nel rispetto delle caratteristiche di cui all'art.2 del D.M. 18/04/1977, viene fissato con deliberazione dell'organo competente sentita la Commissione consultiva di cui all'art.27, tenendo presente i seguenti criteri:
 - a) l'entità della popolazione del territorio comunale e di quella parziale residente nei vari nuclei dipendenti;
 - b) la distanza del Comune e delle frazioni dal capoluogo di Provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria, nonché la distanza delle frazioni fra di loro e dal Comune centro;
 - c) l'entità, la frequenza e la finalità dei mezzi di trasporto (Ferrovie dello Stato, ferrovie concesse od in gestione governativa, nonché autoservizi di linea) interessanti il territorio comunale;
 - d) le attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe;
 - e) il numero e la frequenza stagionale di gite collettive effettuate eventualmente anche con autoveicoli di noleggio di altri Comuni oppure mediante autoveicoli di linea autorizzati all'effettuazione di corse fuori linea ai sensi degli artt. 82 e 87 del C.d.S.
2. Sono fatte salve le determinazioni della Provincia, ai sensi dell'art.3 commi 4 e 5 della L.R. 23 febbraio 1995, n.24.
3. Se le autorizzazioni così come determinate ai sensi dei commi precedenti non vengono assegnate entro 18 mesi dall'intervenuta disponibilità, la Provincia provvede alla revisione del numero delle autorizzazioni in capo al Comune revocando quelle non assegnate. In attesa del provvedimento di revisione, il Comune non procederà all'assegnazione delle autorizzazioni.

ART.17 – CARATTERISTICHE DEGLI AUTOVEICOLI – VERIFICA E REVISIONE

1. A i sensi dell'art. 12 della L. 15.01.1992 n.21, le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare e /o essere dotate:
 - a) all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" con ai lati gli stemmi della Regione e del Comune;
 - b) una targa posteriore con la dicitura "NCC" inamovibile e recante il numero dell'autorizzazione e gli stemmi della Regione e del Comune.
2. I veicoli adibiti al servizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.
3. A partire dal 1 gennaio 1992 i veicoli di nuova immatricolazione, adibiti al servizio di noleggio con conducente, devono essere muniti di marmitte catalitiche o altri dispositivi atti

a ridurre i carichi inquinanti, conformemente a quanto disposto dal Decreto del Ministero dei Trasporti n. 572 del 15.12.1992.

4. Prima dell'immissione in servizio, gli autoveicoli sono sottoposti alla verifica da parte della commissione consultiva di cui all'art.27 del presente regolamento, che è tenuta ad accertare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche contenute nella domanda per il rilascio dell'autorizzazione.
5. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici periferici della Motorizzazione Civile.
6. Ogni qualvolta la Commissione di cui al successivo art.27, ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, dovrà renderne informato il Sindaco per la denuncia al competente ufficio della Motorizzazione Civile, da inviarsi altresì alla Provincia.
7. Ove l'autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso, entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla revoca dell'autorizzazione a norma dell'art.13 del presente regolamento.
8. La commissione dovrà procedere almeno ogni due anni ad accertare che i veicoli siano nel dovuto stato di conservazione e di decoro per adempiere a quanto disposto dal precedente punto 7.

ART.18 – SOSTITUZIONE DELL'AUTOVEICOLO

1. Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale, il titolare della stessa può essere autorizzato dal Sindaco alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività di noleggio, purchè in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Commissione di cui al successivo art.27. Il veicolo inoltre deve essere munito di marmitta catalitica o altro dispositivo atto a ridurre i carichi inquinanti, conformemente a quanto disposto dal Decreto del Ministero dei Trasporti n. 572/92.
2. In tale ipotesi, sull'autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.
3. La suddetta autorizzazione dovrà essere comunicata alla Provincia.

ART.19 – TARIFFE

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.
2. Le tariffe devono comunque essere determinate dal noleggiatore secondo le disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti, così come previsto dall'art.13 della L.21/92
3. I tariffari devono essere vidimati dai competenti uffici comunali e la Commissione di cui all'art.27 ha il compito di verificarne l'esatta applicazione.
4. Qualora si riscontri che non vengano applicate le tariffe vidimate, l'organo comunale competente provvede a diffidare il titolare dell'autorizzazione. Dopo due diffide nei confronti del medesimo soggetto, l'autorizzazione può essere revocata ai sensi del precedente art.13.
5. I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nelle loro autorimesse e nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie vidimate dall'organo comunale.

ART. 20 – RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio dell'autorizzazione, è ad esclusivo carico del titolare della stessa rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.
2. Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

ART.21 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. La prestazione del servizio non è obbligatoria. E' facoltà del noleggiatore consentire il trasporto di animali domestici a seguito di chi richiede il servizio.
2. Come previsto dal comma 1 dell'art. 14 della L. 21/92 i servizi di noleggio devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.
3. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco (art.3 L.21/92).
4. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rimesse.
5. E' sempre consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per servizi pubblici.

ART.22 – TRASPORTO DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

1. Come già previsto dal precedente art.21 comma 2 del presente regolamento, i servizi di noleggio devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.
2. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
3. Questo Comune non dispone di veicoli da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, così come previsto dalla normativa vigente.

ART.23 – OBBLIGHI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI

1. I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio debbono comportarsi con correttezza, educazione, senso di responsabilità e comunque tenere un atteggiamento decoroso.
2. In particolare essi hanno l'obbligo di:
 - a) conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti all'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale oltre ai funzionari addetti alla sorveglianza di cui all'art. 26 del presente regolamento;
 - b) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.
3. Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione possono comportare, se a carico del titolare dell'autorizzazione, il provvedimento di diffida o sospensione di cui all'art.12 e, se a carico di personale dipendente dal titolare dell'autorizzazione, l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro.

Art. 24 – DIVIETI PER I CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI

1. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta;
- b) portare animali propri sull'autoveicolo;
- c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
- d) chiedere, a qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
- e) fermare l'autoveicolo e interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

ART.25 – COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di :
 - a) fumare in vettura;
 - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.

ART.26 – VIGILANZA E CONTRAVVENZIONI

1. La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea compete ai funzionari dei Comuni e delle Province all'uopo incaricati, fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente.
2. Quando debba provvedersi alla revoca dell'autorizzazione comunale, come previsto dall'art. 13 del presente regolamento, il provvedimento relativo è adottato dall'organo competente del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione stessa, nel rispetto della procedure contenute nel Regolamento. Nel caso in cui il Comune non emetta il provvedimento la Provincia procede alla revisione del numero e tipo degli autoveicoli ammissibili al servizio di noleggio, sentita la competente Commissione Consultiva Provinciale.

ART. 27 – COMMISSIONE CONSULTIVA –

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni, la Giunta comunale provvede, entro 6 mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita commissione consultiva, ai sensi del comma 4 dell'art.4 della L.21/92, così composta:
 - a) dal Responsabile del Servizio qualora esista, o dal Segretario Comunale, che la presiede;
 - b) dal Comandante o altro membro della Polizia Municipale;
 - c) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
 - d) da un rappresentante designato dalle associazioni degli artigiani di categoria;
 - e) da un rappresentante designato dalle organizzazioni cooperative di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
 - f) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori di cui alla L.R. 12.07.1994, n. 23.
2. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro 20 giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno due dei suoi componenti.

3. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui all'art.6 del presente regolamento, la Commissione svolge i seguenti compiti:
 - a) predispone il bando di concorso secondo quanto prescritto dal presente regolamento;
 - b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
 - c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'art.4 e redige la graduatoria di merito;
 - d) trasmette per conoscenza e presa d'atto la graduatoria alla Giunta Comunale.
5. La Commissione dura in carica quattro anni, in analogia a quanto previsto dalla L.R. 24/95.
6. Quando per tre sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, la Giunta Comunale può avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

ART. 28 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa richiamo alle disposizioni espressamente richiamate all'art.2 della Legge 15.01.1992 n.21, alla normativa vigente in materia, agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.